

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCIA VIGNALE	- Presidente -	Sent. n. sez. 937/2026
DANIELA FALLARINO		CC - 07/07/2026
VINCENZO PEZZELLA		R.G.N. 14277/2026
MARIA TERESA ARENA		
ATTILIO MARI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED]
avverso l'ordinanza del 17/03/2026 del Tribunale del riesame di Trieste.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
letta la memoria della difesa del ricorrente, in replica alle conclusioni del Sostituto
Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trieste – quale giudice del riesame – ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso il 24/02/2026 dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Trieste nei confronti di [REDACTED] al cui esito era stato sequestrato un telefono cellulare nella disponibilità dell'indagato.

Il Tribunale ha premesso che quest'ultimo era sottoposto a indagini in relazione a un capo di imputazione provvisorio facente riferimento al reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, nel quale era stato identificato come promotore o, comunque, organizzatore di un sodalizio dedito al narcotraffico nonché a reati fine contestati ai sensi dell'art.73 T.U. stup.; che, nel provvedimento autorizzativo emesso dal p.m., si faceva altresì espresso riferimento alla necessità dell'apprensione dei telefoni cellulari nella disponibilità



degli indagati, al fine di ricostruire il complessivo *modus operandi* dell'associazione; che, in esecuzione del decreto, era quindi stato sequestrato un I-Phone nella disponibilità del [REDACTED]

Esaminando i motivi di riesame, il Tribunale ha ritenuto infondato quello deducibile una perdita di efficacia della misura per mancata trasmissione di atti da parte del pubblico ministero, con specifico riferimento a quelli riguardanti il traffico telefonico, ritenendo che la relativa documentazione non fosse stata di rilevanza determinante nell'adozione del provvedimento.

In ordine al secondo motivo, con il quale era stata contestata la legittimazione del p.m. a emettere il decreto – in relazione al dedotto contrasto con la direttiva 2016/680/UE, per come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2024 (causa C-548/21) – ha argomentato che ogni censura doveva comunque ritenersi superata per effetto della devoluzione della questione alla cognizione di un giudice terzo, quale il tribunale del riesame.

In riferimento al motivo inerente all'assenza del *fumus commissi delicti*, ha ritenuto che gli atti trasmessi fossero del tutto idonei a comprovare la prognostica preesistenza di un'attività di spaccio, soggettivamente riconducibile anche al suddetto indagato; ha altresì ritenuto sussistenti le necessarie esigenze probatorie, valutando come pienamente rispondente il provvedimento al principio di proporzionalità, essendo stati adeguatamente dettagliati la tipologia di dati e informazioni di interesse investigativo e il tempo necessario per effettuare la c.d. copia forense, funzionale all'estrazione dei soli *files* necessari ai fini delle indagini.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] [REDACTED] tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.

2.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – l'inosservanza degli artt. 324, comma 7 e 309, comma 10, cod.proc.pen., determinata dalla violazione dell'art.324, comma 3 e la conseguente illogicità della motivazione sul punto, nonché la nullità a regime intermedio derivante dall'omessa acquisizione di atti non trasmessi dal pubblico ministero.

Riportandosi alla memoria depositata nel giudizio di riesame, ha dedotto che la mancata trasmissione di atti richiamati nel decreto di sequestro – con specifico riferimento a quelli inerenti all'analisi del traffico telefonico – era idonea a determinare la perdita di efficacia della misura; essendo stata carente la necessaria valutazione in ordine all'incidenza degli atti non trasmessi rispetto all'adozione del provvedimento di sequestro.



Conseguendone che sarebbe stato onere del Tribunale provvedere ad acquisire d'ufficio i predetti atti, pena l'insorgere di una nullità a regime intermedio e che veniva denunciata con il motivo di ricorso.

2.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – la nullità del decreto di perquisizione e sequestro, con conseguente illogicità della motivazione del Tribunale del riesame, per violazione della direttiva 2016/680/UE, per come interpretata dalla Grande Camera della Corte di Giustizia UE nella sentenza del 4 ottobre 2024 (causa C-548/21).

Ha argomentato che la pronuncia della Grande Camera aveva effetti vincolanti per il giudice nazionale, chiedendo – in caso di disaccordo sulla relativa interpretazione - l'eventuale rimessione della controversia alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art.267 TFUE; in ogni caso, evidenziava che il Tribunale aveva omesso qualsiasi effettivo controllo sul rispetto dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di proporzionalità, a propria volta riconducibili a quello della presunzione di innocenza; ha, altresì, contestato la valutazione in base alla quale ogni vizio doveva ritenersi sanato alla luce della devoluzione della controversia al Tribunale del riesame, dovendo ritenersi tale considerazione come frutto di un ragionamento meramente circolare e tale da ledere il citato principio di effettività della tutela del diritto.

2.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l'errata applicazione dell'art.253 cod.proc.pen. in relazione all'art.74 T.U. stup..

Ha dedotto che l'apparato motivazionale del Tribunale in punto di sussistenza del *fumus commissi delicti* doveva ritenersi del tutto apparente, risolvendosi in un tautologico richiamo alle risultanze investigative e non contenendo alcuna specificazione degli elementi costitutivi del reato contestato e della riferibilità al ricorrente; esponendo che, dagli atti trasmessi, risultava unicamente l'effettuazione di un monitoraggio di una vettura ma senza che fossero emersi elementi in ordine alla presenza a bordo dell'indagato; evidenziando, altresì, il carattere non conferente o comunque insufficiente degli altri elementi valorizzati dal p.m. e avallati dal Tribunale del riesame.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria in replica alle conclusioni del Procuratore Generale.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo, attinente alla dedotta perdita di efficacia del sequestro ai sensi dell'art.324, comma 7, cod.proc.pen., per come richiamato dall'art.309, comma 10, cod.proc.pen. e in riferimento alla disposizione contenuta nel quinto comma, non è fondato.

A tale proposito, va premesso che – in tema di riesame avverso misure cautelari reali – il termine per la trasmissione degli atti su cui si fonda il provvedimento impugnato, fissato dal comma 3 dell'art.324 cod.proc.pen., non ha natura perentoria; con la conseguenza che è ammissibile la trasmissione frazionata degli atti e che il termine di dieci giorni per la relativa decisione decorre dal momento in cui il Tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255582 – 01; secondo orientamento da ritenersi applicabile anche a seguito della riforma in tema di misure cautelari introdotta dalla l. n.47 del 2015, cfr. Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566 – 01).

D'altra parte, in specifico riferimento alle deduzioni difensive, questa Corte ha rilevato che integra una causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto al contraddittorio delle parti, la mancata acquisizione da parte del Tribunale di tutti gli atti specificamente posti a fondamento del provvedimento di vincolo, in quanto in tal modo si pregiudica la possibilità di delineare il contenuto del proposto gravame e si sottrae comunque al giudice il materiale cognitivo utilizzato per l'emissione della misura (Sez. 5, n. 7273 del 12/12/2024, dep. 2025, Lo Medico, Rv. 287534 – 01; Sez. 1, n. 49876 del 29/11/2019, Moyes, Rv. 277644 – 01).

Peraltro, per costante lettura di questa Corte – derivante dall'arresto espresso da Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov. Rv. 239699 – 01 - in tema di misure cautelari reali, l'omessa o tardiva trasmissione di atti al Tribunale del riesame non determina, di per sé, l'automatica caducazione della misura, dovendosi in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo; inefficacia che, pure, non si determina quando gli elementi di cui si deduca la mancata trasmissione non siano stati in alcun modo posti alla base del vincolo dall'autorità procedente (Sez. 6, n. 13032 del 17/03/2026, Di Leo, Rv. 289778 – 01), essendo, altresì, stato precisato che spetta all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le



quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito carattere decisivo (principio costantemente enunciato in relazione alle misure cautelari personali, Sez. 5, n. 19979 del 15/02/2024, Bakar, Rv. 286384 – 01; Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, B., Rv. 273348 – 01).

Sulla base di tali presupposti, non sussiste il vizio motivazionale lamentato dalla difesa.

Difatti, in riferimento anche a quanto argomentato in punto di *fumus commissi delicti* (e con implicito riferimento ai parametri attinenti alla c.d. prova di resistenza), il Tribunale ha rilevato che la motivazione del decreto di sequestro poteva comunque ritenersi adeguata alla luce dell'annotazione di polizia giudiziaria trasmessa dal p.m., degli esiti dell'attività di indagine (che hanno condotto all'arresto di uno degli indagati, per possesso di circa un chilogrammo di cocaina) e, specificamente, dei riscontri effettuati sulla vettura risultata in uso all'indagato.

D'altra parte, al di là della menzione dell'elemento di indagine rappresentato dai riscontri effettuati sul traffico telefonico e in conformità con la valutazione del giudice del riesame, il ricorrente non ha indicato – all'esito della *discovery* determinata dalla trasmissione degli atti ai sensi dell'art.324, comma 3, cod.proc.pen. – quale sia stata l'effettiva incidenza di tale elemento sull'adozione del provvedimento ablatorio.

Inoltre, esula dai limiti della cognizione propria del giudizio di riesame cautelare reale – in quanto attinente al profilo della utilizzabilità sul piano probatorio nel giudizio di cognizione – la valutazione relativa al rispetto della normativa vigente in tema di acquisizione dei tabulati telefonici in relazione al testo dell'art.132 del d.lgs. n.196 del 2003, applicabile *ratione temporis*.

La valutazione del giudice del riesame deve, quindi, ritenersi conforme rispetto ai principi sopra riassunti.

3. Il secondo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione della direttiva europea 2016/680/UE – per essere il provvedimento di sequestro stato adottato dal pubblico ministero – è infondato.

In riferimento ai profili di diritto introdotti nella doglianza, va premesso che, con sentenza del 4 ottobre 2024 (resa nella causa C-548/21), la Grande Camera della Corte di Giustizia dell'UE ha affermato che «l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto alla luce degli articoli 7 e 8 nonché



dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale, se tale normativa: definisce in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione, garantisce il rispetto del principio di proporzionalità, e subordina l'esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente»; per l'effetto, in relazione a tale interpretazione, il ricorrente ha dedotto che il sequestro di un telefono cellulare non potrebbe essere adottato dal pubblico ministero in assenza di previo provvedimento autorizzativo da parte del giudice chiedendo anche – in ipotesi di ritenuta interpretazione difforme – la rimessione della questione alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art.267 TFUE.

In termini generali, va ricordato che il dovere generale di interpretazione conforme delle disposizioni nazionali rispetto al diritto UE deve ritenersi riferito anche alle direttive non *self executing* (fatto solo salvo il caso particolare in cui le stesse comportino un effetto *in malam partem*, Corte di Giustizia UE del 26 settembre 1996, causa C-186/95), in riferimento alla specifica interpretazione che ne sia eventualmente stata fornita dalla stessa Corte Europea; nel caso in esame, la direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con d.lgs. 18 maggio 2018, n.51, che peraltro non ne riproduce esattamente il contenuto.

Ciò premesso, l'interpretazione della valenza vincolante della predetta pronuncia dedotta da parte del ricorrente non è condivisibile.

Difatti, la giurisprudenza di questa Corte – nello stesso arresto citato dal ricorrente nella memoria depositata di fronte al giudice del riesame e riprodotta nell'impugnazione (Sez. 6, 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867 – 02) aveva ritenuto che il difetto di una preventiva autorizzazione del giudice in relazione al sequestro di un dispositivo informatico, per un verso, non comporta l'inutilizzabilità della prova, bensì, diversamente, la nullità dell'atto, e, sotto altro profilo, non implica la deducibilità di tale invalidità quando sul sequestro si sia pronunciato il Tribunale del riesame, poiché questo intervento giurisdizionale garantisce un esame effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati (tanto in conformità con le considerazioni spiegate dalla Corte di Giustizia ai parr.102-104 della suddetta sentenza, dalla quale si evince la legittimità dell'adozione di un provvedimento d'urgenza, fatto salvo un intervento «in tempi brevi» da parte di un organismo indipendente).

In riferimento a tale tematica, il predetto arresto ha anche fatto riferimento ad altra pronuncia della Corte di Giustizia attinente all'interpretazione dell'articolo



15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58/CE, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009.

In quell'occasione il quesito sottoposto alla Corte era se tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso che può considerarsi come un'autorità amministrativa indipendente il pubblico ministero.

La Corte aveva risposto negativamente, rilevando che il requisito di indipendenza che l'autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo deve soddisfare «impone che tale autorità abbia la qualità di terzo rispetto a quella che chiede l'accesso ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare tale controllo in modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna. In particolare, in ambito penale, il requisito di indipendenza implica [...] che l'autorità incaricata di tale controllo preventivo, da un lato, non sia coinvolta nella conduzione dell'indagine penale di cui trattasi e, dall'altro, abbia una posizione di neutralità nei confronti delle parti del procedimento penale. Ciò non si verifica nel caso di un pubblico ministero che dirige il procedimento di indagine ed esercita, se del caso, l'azione penale. Infatti, il pubblico ministero non ha il compito di dirimere in piena indipendenza una controversia, bensì quello di sottoporla, se del caso, al giudice competente, in quanto parte nel processo che esercita l'azione penale» (CGUE, 2 marzo 2021, C-746/18, Prokuratuur; p. 54-57); ritenendo, peraltro, che non si potesse ravvisare alcuna inutilizzabilità – in quanto non si verteva in fattispecie di divieto probatorio – e che la suddetta nullità dovesse ritenersi sanata per effetto della sottoposizione della questione a un giudice terzo, quale il tribunale del riesame.

In senso sostanzialmente conforme si è espressa anche Sez. 3, n. 2218 del 18/11/2025, dep. 2026, Nebbia, Rv. 289186 – 01, la quale ha ritenuto legittimo e non contrastante con la Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21, l'accesso ai contenuti di un dispositivo informatico effettuato dalla polizia giudiziaria in assenza della preventiva autorizzazione di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, nel caso in cui ricorra il presupposto, debitamente comprovato, dell'urgenza e sia altresì prevista l'esperibilità, in tempi brevi, di un effettivo controllo su tale attività da parte di un giudice.

Peraltro, secondo un approccio interpretativo che questo collegio ritiene maggiormente convincente rispetto ai principi di riferimento, deve rilevarsi che – in parte motiva - Sez. 2, n. 40451 del 13/11/2025, Pagnini, Rv. 288989 – 02, ha evidenziato che, nella materia dell'ordine europeo di indagine, la Corte di giustizia UE ha stabilito che, nella nozione di «autorità giudiziaria», è incluso anche il



pubblico ministero (Corte giustizia, 08/12/2020, Staatsanwaltschaft Wien, C-584/19, punto 75), secondo un'interpretazione specificamente richiamati negli arresti espressi da Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, in motivazione, par. 14.2; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, in motivazione, par. 11.2.

Sulla scorta di tali principi, deve ritenersi che le garanzie apprestate dall'ordinamento interno in riferimento alla figura del pubblico ministero (in relazione all'art.107, comma 4, Cost.) siano tali da soddisfare i requisiti di indipendenza richiesti dalla giurisprudenza eurounitaria; in ogni caso, in riferimento ai citati arresti, qualsiasi nullità deve ritenersi sanata per effetto della devoluzione della questione riguardante la legittimità del sequestro al Tribunale del riesame il quale, sulla base delle normativa nazionale, è vincolato a termini contenuti e perentori per l'adozione della decisione; discendendone la conseguente infondatezza del motivo.

4. Il terzo motivo, attinente al dedotto difetto motivazionale dell'ordinanza impugnata in punto di *fumus commissi delicti* è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Va rilevato che, ai sensi dell'art.325, comma 1, cod.proc.pen., le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame all'esito del procedimento regolato dall'art.324 cod.proc.pen. possono essere impugnate per cassazione unicamente per violazione di legge.

Sul punto, sulla base dell'interpretazione della Suprema Corte, il sintagma «violazione di legge» va inteso come riferito agli *errores in iudicando* ovvero agli *errores in procedendo* (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

Precisandosi che il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01); non rientrando, quindi, nell'ambito dei vizi deducibili quello della illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, 226710).

D'altra parte, in riferimento specifico al provvedimento di sequestro probatorio, lo *standard* motivazionale che il giudice del riesame è tenuto a verificare è quello attinente all'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con



riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, Pirlo, Rv. 278542 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007 – 01).

Nel caso in esame, la motivazione del Tribunale appare conforme ai predetti principi e comunque immune dal dedotto vizio di apparenza, avendo il giudice del riesame – come prima accennato – dato atto della sussistenza di elementi di indagine idonei a giustificare, ai fini dei necessari approfondimenti, l'ablazione del telefono cellulare dell'indagato.

Mentre, di contro, gli elementi fattuali sottolineati dalla difesa attengono alla idoneità degli elementi trasmessi al Tribunale al fine di essere valutati in relazione a un prognostico giudizio di colpevolezza individuale; trattandosi, quindi, di fattori estranei alla cognizione rimessa al giudice del riesame e la cui omessa valutazione non può concretizzare il vizio di motivazione apparente.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 07/07/2026

Il Consigliere estensore
ATTILIO MARI

La Presidente
LUCIA VIGNALE

